



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AL  
PARCO DI RONCOLO IN PARZIALE SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE*

### PREMESSA

La Provincia di Reggio Emilia è proprietaria del Parco di Roncolo in Comune di Quattro Castella.

Il presente capitolato ha come oggetto l'intervento di fornitura e posa in opera di cartellonistica e segnaletica all'interno del Parco in parziale sostituzione di quella esistente con smaltimento ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'appalto comprende tutte le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto tecnico allegato del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Tenuto conto del valore complessivo massimo stimato dell'appalto in parola - quantificabile in € 16.000 **(IVA esclusa)** - l'acquisizione sarà effettuata mediante *affidamento diretto* – ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 (a seguire per brevità anche "Codice").

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La prestazione riguarda la fornitura dei cartelli come meglio dettagliati nel progetto tecnico, nella loro posa in opera nonché la rimozione dei cartelli/pali esistenti e il loro smaltimento ai sensi della vigente legislazione in materia. L'offerta deve prevedere tutti i servizi per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sulla base del rilievo eseguito e della tipologia di cartelli oggetto dei lavori, si stima un totale di n. 46 cartelli da collocare così come da planimetria generale allegata al progetto.

### ART. 2 – DURATA E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

L'intervento, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di stipula e dovrà concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi.

### ART. 3 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

2. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico di Progetto, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento

#### **ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del lavoro, tutte le informazioni in suo possesso, necessarie allo svolgimento dell'intervento medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente atto e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta si impegna a espletare l'intervento in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. La Ditta è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente.
4. La Ditta per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente appalto, deve accedere alle aree verdi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
5. La Ditta eseguirà l'intervento secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che riterrà più opportuni, restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
6. La Ditta dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento della suddetta prestazione ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'esecuzione della prestazione suddetta.

#### **ART. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Nessuna modificazione del progetto esecutivo può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. Tutte le modifiche progettuali e le varianti devono essere autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 120 c.13 del Codice degli appalti

#### **ART. 6 - ATTREZZATURE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:
  - essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
  - essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
  - rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.
3. Non sarà possibile alloggiare a deposito negli stabili o nelle aree di intervento, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante il loro utilizzo l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.
4. L'appaltatore, inoltre, si obbliga a vigilare affinché le apparecchiature, le macchine ed ogni altro mezzo meccanico e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio vengano adoperati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza, così come previsto dalle vigenti norme di legge.

## **ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Si intendono a totale carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri:
  - provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature e prodotti necessari per il regolare svolgimento dell'intervento;
  - esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del lavoro da parte del personale impiegato;
  - assicurare l'intervento con proprio personale, in numero adeguato e sufficiente a garantire un servizio efficiente;
  - provvedere a propria cura e spese al ripristino delle opere danneggiate dal personale;
  - organizzare la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti sul territorio comunale;
  - dimostrare di essere assicurata nei confronti di terzi agli effetti della r.c. e dei danni causati agli effetti della r.c.o. con massimale di almeno euro 3.000.000,00

## **ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI**

1. La stazione appaltante è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra la ditta appaltatrice e gli addetti al servizio, non acquisendo gli stessi alcun rapporto di dipendenza.
2. La ditta appaltatrice è tenuta ad adottare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.
4. I lavori appaltati dovranno essere condotti con personale di provata capacità e regolarmente assicurato a norma di legge.

## **ART. 9 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo a base d'asta del servizio è stimato in Euro 16.000,00 oltre IVA
2. Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'intervento di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi compensi. Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto dell'appalto, delle necessarie misure di sicurezza, e di cui alle norme tecniche previste dal presente Capitolato.

## **ART. 10 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Il predetto affidamento ("diretto") sarà preceduto da una negoziazione sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("M.E.P.A." o "Sistema") e più precisamente da una Trattativa diretta, con un unico operatore economico.
2. Nel caso di specie la Trattativa diretta sarà condotta con la ditta Progetto Segnaletica con sede in Viale Europa, 91- 42011 Campogalliano - P.IVA 02905080368 (qui di seguito anche "l'affidatario")

## **ART. 11 - PREPARAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

1. Con riferimento alla "Documentazione Amministrativa l'aggiudicatario è tenuto a caricare a Sistema, in formato elettronico, tutto quanto di seguito elencato:
  1. Dichiarazione assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
  2. Informativa rischi e rischi interferenziali presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
  3. capitolato speciale d'appalto;
  4. progetto tecnico e planimetria.

## **ART. 12 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La base d'asta è fissata in complessivi € 16.000,00 (IVA esclusa).
2. La trattativa consisterà nella formulazione di un ribasso in rapporto alla base d'asta fissata come sopra, formulato in valore monetario (formato numerico con massimo due decimali); pertanto, l'offerta dovrà essere espressa tramite l'indicazione di un unico importo, da intendersi quale corrispettivo "a corpo" per tutte le prestazioni analiticamente indicate all'art. 1 che precede.
3. Sono altresì a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella relativa offerta, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni a vario titolo occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
4. La procedura telematica si concluderà con l'attivazione della funzione "Stipula" in favore della Ditta affidataria; il contratto s'intende validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato a Sistema.
5. La Provincia di Reggio Emilia si riserva di effettuare verifiche, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso, con ogni conseguenza, anche risarcitoria, a carico dell'operatore economico.

## **ART. 13 - REFERENTI DELL' AFFIDATARIO, RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'affidatario è tenuto a designare un proprio Referente tecnico, il cui nominativo e i relativi recapiti dovranno essere comunicati al Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a mezzo PEC entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. Il Referente provvederà a vigilare affinché le prestazioni rese siano qualitativamente e quantitativamente conformi a quanto convenuto nei documenti contrattuali.
2. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dalla Provincia nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché a dare comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza su detta esecuzione.
3. La Provincia designa quale Responsabile Unico di Progetto il Dott. Francesco Punzi (tel. 0522/444210 mail: [f.punzi@provincia.re.it](mailto:f.punzi@provincia.re.it)) e quale direttore dell'esecuzione del contratto l'Arch. Mariasilvia Boeri (tel. 0522444253, e-mail [m.boeri@provincia.re.it](mailto:m.boeri@provincia.re.it)) che dovrà sovrintendere al buon andamento dell'appalto.

## **ART. 14 - PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA**

1. Dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 riferibili alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, compreso formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, regole di emergenza, protezione dai rischi di esposizione al rumore, vibrazioni ecc. In particolare le attrezzature di lavoro, i macchinari, apparecchi, utensili usati durante il lavoro dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al titolo III Capo I del D.Lvo 81/2008; I lavoratori devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale (elmetto, occhiali da lavoro, scarpe da lavoro etc) così come previsto dal titolo III Capo II del D.Lvo 81/2008 nonché di indumenti personali adeguati e che offrano una effettiva protezione individuale.
2. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone accuratamente la formazione in merito ai rischi specifici, e relative contromisure, dell'attività svolta.  
Deve altresì provvedere a sue spese alla fornitura di tutto quanto occorra per l'ordine e la sicurezza come: cartelli di avviso, segnali di pericolo, protezione e quant'altro venisse particolarmente indicato a scopi di sicurezza.

3. L'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'informativa rischi e rischi interferenziali presenti all'interno dei luoghi di lavoro, redatta e sottoscritta dalla Stazione Appaltante e controfirmato dall'affidatario

## **ART.15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo contrattuale, come risultante dall'Offerta sarà corrisposto in due soluzioni:

- il 20% dell'importo sarà versato successivamente alla stipula del contratto;
- l'80% sarà versato a conclusione dell'appalto indicativamente intorno alla metà del mese di febbraio.

L'affidatario provvederà ad emettere fattura nei tempi sopra indicati.

2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, da emettersi in formato elettronico secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

In caso di recesso anticipato il corrispettivo dovuto all'affidatario sarà calcolato in proporzione al periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno:

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);
- riportare il codice CIG relativo al servizio;
- riportare il numero del buono d'ordine;
- essere trasmesse al SDI indicando in codice destinatario UF1187 (Identificativo della Provincia di Reggio Emilia), riportante il codice CIG di riferimento e riportare i riferimenti alle fasi e interventi svolti.

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente.

3. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva dell'affidatario da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

4. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze contributive relative a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, troverà applicazione l'art. 11, co. 6 del Codice che, per tali casi, consente alla stazione appaltante di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

## **ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'art. 3 legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane spa. In particolare, l'affidatario è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

2. A tal fine la Ditta affidataria si impegna a comunicare alla Provincia di Reggio Emilia gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi.

La Provincia provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il presente affidamento a mezzo bonifico bancario. Sui bonifici bancari concernenti il presente affidamento sarà riportato il CIG (codice identificativo gara) riferito alla presente procedura.

3. Il mancato utilizzo, nelle transazioni concernenti il presente contratto, del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce

causa di risoluzione del contratto stesso, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato articolo 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i..

#### **ART. 17 - DENUNCIA EVENTI ECCEZIONALI**

1. Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quelle eventuali ordinate dall'Ente pubblico devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte. È discrezione della Provincia di Reggio Emilia sovrintendere alle operazioni di manutenzione con un proprio tecnico incaricato al fine di accertare il buon andamento dell'appalto.

2. Stante le prestazioni indicate nell'art. 1 che precede, l'affidatario ha l'obbligo di avvertire con tempestività la Provincia di Reggio Emilia, ove abbia a conoscenza di eventi eccezionali che impediscano il regolare svolgimento del servizio (prima telefonicamente poi a mezzo Pec).

3. L'affidatario deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'espletamento della fornitura abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

#### **ART. 18 - PENALI**

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre il termine comporta una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo complessivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo eventuali richieste o ritardi non imputabili alla Ditta.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema d'inadempimento e, in particolare, il diritto dell'Amministrazione a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi all'affidatario tramite PEC. La Ditta avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate alla Ditta.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili alla Ditta, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE**

La Ditta non può recedere dal contratto. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax, via PEC o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile Unico del Progetto, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;

#### **ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'art. 55 del Codice dei contratti, cioè entro 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l'affidatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 18, comma 5 del codice dei Contratti.

3. La Provincia in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'affidatario e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la cauzione definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione. In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'affidatario, la Provincia tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

L'affidatario è obbligato entro 30 giorni dalla comunicazione della Provincia a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'ente appaltante porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti della cauzione.

## **ART. 21 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti. L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse.

2. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12

3. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

4. L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei subappaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento.

5. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **ART. 22 - ONERI FISCALI E ALTRE SPESE**

1. Le eventuali spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti al presente appalto sono a carico dell'affidatario.

2. Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell' allegato I.4 al Codice, sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000.

3. L'IVA è a carico della Provincia nella misura prevista dalla legge.

## **ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.**

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia pubblicato sul sito dell'Ente, al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/attigenerali/codicedicomportamento/>

2. Il Contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Il Responsabile del procedimento verificata la eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione di contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all'appalto nonché all'applicazione ed esecuzione del relativo contratto è competente il Foro di Reggio Emilia essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

#### **ART. 25 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali si rinvia al codice civile, al Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023), al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia nonché a tutta la normativa applicabile vigente o sopravvenuta. I richiami alle varie normative contenuti negli atti della presente procedura sono riferiti anche ad ogni eventuale successiva integrazione e modificazione.

#### **ART. 26 - PRIVACY**

L'operatore economico è tenuto a rispettare quanto disciplinato negli allegati " Accordo per il trattamento di dati personali" e "INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016".

Il Titolare del trattamento è Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, CAP 42121, dpo@provincia.re.it

Servizio Pianificazione Territoriale  
Il Dirigente sostituto  
Ing. Valerio Bussei